



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SOSSANO

Via San Giovanni Bosco, 4 – 36040 SOSSANO (VI)
Tel. 0444/885284 – viic89000e@istruzione.it viic89000e@pec.istruzione.it
www.icsossano.it
C.F. 80017550247 Cod. Min. VIIC89000E

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 10 dicembre 2013 e dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 18 dicembre 2013.

Art. 1 - FINALITA' E COMPITI

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, così come modificato dall'art. 2, D.P.R. 21/11/2007, n. 235, è istituito presso l'Istituto Comprensivo di Sossano l'Organo di Garanzia (O.G.).

2. Tale organo si basa sul principio secondo il quale la scuola è una comunità all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

3. Le sue funzioni, inserite nel quadro del cosiddetto “Statuto degli Studenti e delle Studentesse”, sono:

- esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi ne fa le veci in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di disciplina;
- decidere sui conflitti che sorgono all'interno della Scuola in merito all'applicazione del Regolamento di cui al comma 1 dell'Art. 1;

4. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

Art. 2 - COMPOSIZIONE E DURATA

1. L'Organo di Garanzia è composto da:

- il Dirigente Scolastico (o suo sostituto designato), che lo presiede;

- due insegnanti designati dal Collegio dei Docenti nella prima seduta ordinaria all'inizio dell'anno scolastico;
 - due genitori designati dal Consiglio d'Istituto tra i suoi membri;
2. fatta eccezione per il Dirigente scolastico, devono essere designati anche i membri supplenti di pari numero per ogni componente.
 3. L'Organo di Garanzia resta in carica per un anno, e comunque fino alla designazione dei nuovi membri.
 4. La funzione di Segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente di volta in volta.
 5. Ciascuno dei membri indicati, in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria, viene sostituito da un supplente. L'O.G. si riunisce e delibera, di norma, con la presenza di tutti i suoi componenti.

Art. 3 - MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.
2. L'Organo di Garanzia viene convocato per iscritto dal Dirigente scolastico e la convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo. L'O.G. deve decidere nel termine di 10 giorni dalla presentazione del ricorso.
3. I genitori che fanno parte dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti i propri figli o studenti appartenenti alla classe del proprio figlio ovvero insegnanti della classe del proprio figlio.
4. Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.
5. Nel caso si verifichi una delle situazioni di cui sopra, i componenti incompatibili non possono partecipare e devono essere sostituiti dai

supplenti, facendo riferimento all'elenco delle persone designate. Nel caso in cui l'O.G. sussistano situazioni di incompatibilità per cui non può essere convocato con la totalità dei suoi componenti, si considera funzionante e delibera anche se non si riunisce come collegio perfetto, purché sia presente la metà più uno dei componenti..

6. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle informazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'Organo di Garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e comunque per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.

7. Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione palese, il cui esito risulterà a verbale. Non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

9. L'O.G. ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un eventuale regolamento per il suo funzionamento.

Art.4 - RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al Regolamento di disciplina può essere presentato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci mediante istanza scritta indirizzata al Dirigente scolastico., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.

2. Il ricorso deve essere presentato in Segreteria didattica entro il termine tassativo di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini non saranno presi in considerazione in nessun modo.

3. Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa. L'O.G. dovrà riunirsi ed esprimersi entro i successivi 10 giorni.

4. Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente-istruttore provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie di chi propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato, al fine di una puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.
6. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
7. La famiglia dell'alunno verrà avvertita mediante un atto formale.
8. L'esito del ricorso può essere impugnato presso l'Organo di Garanzia Regionale per la valutazione di legittimità, entro quindici giorni.

Art. 5 - RICORSI PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

1. L'O.G. prende in considerazione e si pronuncia anche sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione del Regolamento d'Istituto e/o dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" , secondo le stesse modalità.
2. L'O.G. si riunisce, presieduto dal suo Presidente (o dal suo sostituto designato), ogni volta che perviene un ricorso relativamente ai Regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per le modalità di funzionamento e la validità delle deliberazioni vale quanto espresso negli artt.3 e 4.

Art. 6 – ARTICOLI TRANSITORI E FINALI

1. In prima applicazione, dopo l'approvazione, per rendere subito validamente operativo l'O.G. si può derogare al comma 1, art. 2 relativamente all'elezione dei membri dell'Organo stesso.